



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Errata corrige

D.d.s. 24 marzo 2022, n. 3916 «Avviso per la realizzazione di progetti per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e di fondazioni del terzo settore ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, di cui alla d.g.r. n. XI/6100 del 14 marzo 2022 - Anno 2022» pubblicato sul BURL n. 13 Serie ordinaria del 28 marzo 2022.. 3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 222 del 11 aprile 2022

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 6242 al n. 6275) 8

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 6276 al n. 6280) 9

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022- n. XI/6209

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 13° provvedimento - Prelievo Dal fondo spese impreviste 11

Delibera Giunta regionale 4 aprile 2022 - n. XI/6215

Aggiornamento della programmazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 in raccordo con le disponibilità di bilancio 23

Delibera Giunta regionale 11 aprile 2022 - n. XI/6254

Programma degli investimenti in sanità – Rimodulazione e proroghe scadenze di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. 1° provvedimento 2022 46

Delibera Giunta regionale 11 aprile 2022 - n. XI/6256

Approvazione dei criteri di finanziamento dei progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o strutture aperte al pubblico – Anno 2022 50

Delibera Giunta regionale 11 aprile 2022 - n. XI/6259

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C3 investimento 2.2 - Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando architettura rurale 2022 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR M1C3 investimento 2.2: «Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale» finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - 56

Delibera Giunta regionale 11 aprile 2022 - n. XI/6263

Approvazione del calendario delle illuminazioni nelle sedi istituzionali in occasione di grandi iniziative istituzionali e di grandi campagne di sensibilizzazione e delle determinazioni in ordine alle procedure per la richiesta di illuminazioni da parte di soggetti terzi alla amministrazione regionale 67

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 7 aprile 2022 - n. 4740

Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – Quarto provvedimento 2022 71

D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità

Decreto dirigente struttura 8 aprile 2022 - n. 4779

POR FSE 2014-2020 - Asse II – Integrazione risorse e proroga dei termini per la conclusione delle attività dei progetti relativi all'Avviso di cui al decreto n. 4159 del 3 aprile 2020: «Approvazione dell'avviso pubblico per la messa a sistema del modello di intervento integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità – d.g.r. n. 2732/2019» 83

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 13 aprile 2022

D.g.r. 11 aprile 2022 - n. XI/6259
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C3 investimento 2.2 - Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando architettura rurale 2022 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR M1C3 investimento 2.2: «Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale» finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU -

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1 luglio 2021, n. 101 recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 in particolare, la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 - Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale» Investimento 2.2: «Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale»;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
- la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, per l'adozione della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente e i relativi allegati;
- la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato avente ad oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. «doppio finanziamento»;

Visto il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del Paesaggio» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» che ha previsto all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, dopo il comma 2 l'aggiunta del comma 2-bis che stabilisce che fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR e la Soprintendenza speciale per il PNRR;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2 bis, ai sensi del quale «Gli atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici (CUP) di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 sulle «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'articolo 10, commi 1-6, che definiscono alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse inferiori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell'Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

Visto l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrative-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 2021 recante «Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

- milestone M1C3-13, entro il T2 2022: «Entrata in vigore del Decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale»;
- Descrizione della milestone M1C3-13: «Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142-139 d.lgs. 42/2004) o di notevole interesse pubblico (artt. 142-139 d.lgs. 42/2004) o con GIAHS della FAO; beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; «progetti d'area», presentati per da soggetti aggrega-

ti, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri progetti candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale»;

- target M1C3-17, entro il T4 2025: «Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati»;
- Descrizione del target M1C3-17: «L'obiettivo indica il numero complessivo (N. 3000) di beni oggetto di interventi ultimi (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori). Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti:
 1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative;
 2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali»;

Considerato che l'Investimento 2.2 «Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale» ha un valore complessivo di 600 milioni di euro, di cui euro 590 milioni per il finanziamento di interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale (componente 1 - coordinata dal Mic), da selezionare mediante Avviso pubblico, e 10 milioni di euro per attività di censimento dei beni del patrimonio rurale e implementazione di sistemi informativi esistenti (componente 2 - a titolarità del Mic);

Visto il decreto del Ministro della Cultura n. 107 del 18 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 704 del 25 marzo 2022, che approva il Riparto finanziario per regione delle risorse dell'«Investimento 2.2 del PNRR M1C3» assegnando a Regione Lombardia una somma di € 49.253.212,76 nonché lo schema di Avviso pubblico che l'Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale del Ministero della Cultura ha provveduto a trasmettere per il tramite della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni a tutte le Regioni e le Province Autonome, per la definizione formale e l'avvio delle procedure di selezione;

Premesso che il citato d.m. n. 107 del 17 marzo 2022 ha individuato le Regione e le Province Autonome quali Soggetti Attuatori delle azioni di cui all'Investimento 2.2, chiamandole ad avviare le procedure di selezione degli interventi da finanziare sulla scorta di uno schema di Avviso Pubblico vincolante per tutti i Soggetti Attuatori trasmesso dal Ministero della Cultura con lettera protocollo MICMIC_SG_PNRR310320220012009P del 31 marzo 2022;

Considerato che il Soggetto Attuatore è il Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1, del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;

Preso atto:

- dei contenuti dello schema di Avviso pubblico che l'Unità di Missione PNRR presso il Segretariato Generale del Mini-

sterio della Cultura ha provveduto a trasmettere con lettera MICMIC_SG_PNRR310320220012009P del 31 marzo 2022 a tutte le Regioni e le Province Autonome, per la definizione formale e l'avvio delle procedure di selezione;

- che ad oggi non vi sono state indicazioni specifiche circa la possibilità di individuare i criteri nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato per gestire nella forma più appropriata tutte le diverse linee ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di stato;
- che le diverse interlocuzioni con le regioni hanno evidenziato rispetto alla proposta ministeriale, che sia necessario prevedere ulteriori possibili inquadramenti rispetto alla disciplina europea in materia di aiuti di stato;

Considerato che con l'avviso potranno essere presentate richieste da diversi soggetti per interventi di differente tipologia, dimensione, localizzazione e bacino di utenza;

Ritenuto, pertanto, necessario:

- prevedere e garantire criteri minimi uniformi per valutare le diverse tipologie di progetto e di finanziamento concedibile in coerenza al diritto UE in tema di aiuti di Stato;
- individuare le possibili linee di finanziamento e consentire la più ampia attuazione di tutte le ipotesi di interventi/progettualità che rispondano ai criteri del bando nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, di seguito stabilita;

Considerato il riparto finanziario sopra esposto, ogni Avviso regionale deve assicurare, in quota proporzionale, il concorso al perseguimento di target e milestone che si sostanzia nel finanziamento di almeno n. 328 interventi, calcolato sul valore massimo del contributo concedibile ad ogni domanda di finanziamento, pari a 150.000 euro;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

Vista la «Carta nazionale del paesaggio. Elementi per una Strategia per il paesaggio italiano» risultato dei lavori degli Stati Generali del paesaggio tenuti a Roma il 25 e 26 ottobre 2017;

Richiamato il Dossier di candidatura di Milano-Cortina come sede delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026 approvato dal Comitato Olimpico il 24 giugno 2019;

Considerato che Regione Lombardia intende sostenere progetti per interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ai sensi della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» attraverso contributi a fondo perduto, utilizzando le risorse pari a € 49.253.212,76 finanziate dall'Unione Europea - Nextgenerationeu;

Richiamati:

- l'art. 6, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e s.m.i., in cui si prevede che «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura ...»;
- la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo» che indica tra le sue finalità la diffusione della conoscenza e l'ampliamento della fruizione del patrimonio culturale presente sul territorio della Lombardia e, in particolare, l'art. 12, 1° comma che recita «La Regione promuove e sostiene, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, anche con l'apporto del volontariato, la messa in sicurezza, la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali di interesse architettonico, artistico, storico, incluso quello relativo alla prima guerra mondiale, archeologico, inclusi i siti di archeologia industriale, paesaggistico, inclusi i manufatti idraulici e irrigui, archivistico, bibliografico e documentario e ne assicura la manutenzione, l'utilizzo, l'accessibilità e la fruizione pubblica»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 ed in particolare la Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali»;
- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la Cultura 2020- 2022, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 'Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r. XI/4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 'Politiche regionali in materia culturale

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 13 aprile 2022

- Riordino normativo - (a seguito di parere della commissione consiliare)*»;

Dato atto che le risorse per la concessione di contributi a sostegno degli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ammontano complessivamente a € 49.253.212,76 a valere sui capitoli diversificati a seconda dei potenziali soggetti beneficiari di seguito specificati:

- 5.02.203.15310 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - FAMIGLIE:

Bilancio 2022: € 5.000.000,00

Bilancio 2023: € 5.000.000,00

Bilancio 2024: € 8.000.000,00

Bilancio 2025: € 8.000.000,00

- 5.02.203.15311 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Bilancio 2022: € 2.500.000,00

Bilancio 2023: € 2.500.000,00

Bilancio 2024: € 3.500.000,00

Bilancio 2025: € 3.500.000,00

- 5.02.203.15312 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - IMPRESE

Bilancio 2022: € 2.500.000,00

Bilancio 2023: € 2.500.000,00

Bilancio 2024: € 3.500.000,00

Bilancio 2025: € 2.753.212,00

Ritenuto di approvare i criteri per la predisposizione di un bando pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a un successivo provvedimento del Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura l'adozione del bando pubblico per il sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, che specificherà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, nonché modalità di erogazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici, nel rispetto dei criteri di cui al predetto Allegato A, e che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo come modificato dal regolamento (UE) 2019/316;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e gli adeguamenti pertinenti;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- le linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, e dell'art. 53 dello stesso, approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 19 febbraio e 25 marzo 2015;
- la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE)

n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017» comunicata in SANI2 con n. SA.60324;

Visti:

- il considerato (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che, nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;
 - la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:
 - al punto 2.6 Considerato 34 e 35 - «Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto, è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato»;
 - al punto 6.3 Considerato 197 - «le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) 3 manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischiano di incidere sugli scambi tra gli Stati membri»;
 - la d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551, prorogata dalla d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992, laddove si precisa che non costituiscono aiuti di Stato (in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107.1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri) alcune tipologie di interventi quali ad esempio il restauro e il risanamento conservativo, la messa in sicurezza del patrimonio culturale (accessibile gratuitamente o attraverso un contributo in denaro che copra solo una frazione dei costi), la conservazione del patrimonio presso biblioteche e archivi;
- Considerato che sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti a sostegno degli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale con differenti destinazione d'uso, dimensione, localizzazione e bacino di utenza da parte di persone fisiche e soggetti privati profit e non profit e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile, tenuto conto della proposta di inquadramento avanzata dal richiedente, nel rispetto della disciplina aiuti di stato di seguito indicata;
- Ritenuto di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 nel caso di finanziamenti a favore di investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole; in particolare, i finanziamenti previsti nel limite massimo consentito di € 10.000,00, saranno concessi come aiuto in esenzione nel rispetto degli articoli dall'1 al 13, per le parti generali, e in particolare dell'articolo 29;
- Ritenuto, altresì, che:
- Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;
 - I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere

impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, ove applicabile;

Precisato che nel caso in cui eventuali visure del Registro Nazionale Aiuti evidenziassero aiuti concessi per progetti/interventi simili gli uffici della direzione generale potranno richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'istruttoria per la verifica delle regole di cumulo;

Ritenuto di prevedere, nel caso di finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia per le parti generali - articoli da 1 a 10 - sia per l'articolo 53. In particolare:

- i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato;
- non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile;

Precisato che nel caso in cui eventuali visure del Registro Nazionale Aiuti evidenziassero aiuti concessi per progetti/interventi simili gli uffici della direzione generale potranno richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'istruttoria;

Ritenuto di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di imprese per progetti di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività previste, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri. I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Ritenuto di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 nel caso di finanziamenti di imprese agricole, per gli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all'attività di impresa. I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis agricolo, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1408/2013;

I finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati a imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

In caso di aiuto in de minimis, i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. UE 1407/2013 e del Reg. UE 1408/2013;
- attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 1408/2013 ove applicabile;

Il contributo sarà rideterminato d'ufficio nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;

In caso di errore di compilazione della domanda da parte del richiedente o di indisponibilità di risorse rispetto ai limiti del massimale «de minimis» è fatta salva la possibilità per gli uffici della direzione generale di ricollocare il finanziamento richiesto in una diversa linea di finanziamento, purché compatibile;

Considerato che i restanti casi, ovvero gli interventi:

- finalizzati al restauro conservativo e recupero di beni di elevato valore storico, artistico riconosciuto e soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che, in coerenza con i criteri di cui alla d.g.r. n. 7551/2017 e il Considerando 72 del Reg. (UE) 651/2014, rientrano nel compito istituzionale fondamentale di tutela del patrimonio culturale (bene culturale storico e artistico) nell'ambito di una funzione di conservazione di natura autoritativa e pubblicistica, e che, in coerenza con l'attuale posizione nazionale, non rientrano nella nozione di concorrenza e mercato, in quanto trattasi di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione di un bene culturale storico artistico;
- di rilevanza locale con o senza attività economica, che come specificato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sezione 2.6 e sezione 6.3) non presentano un carattere economico, perché organizzate in modo non commerciale, favoriscono attività didattiche/culturali, che per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica (o la stessa è puramente ancillare) o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri, in quanto rivolte a utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica;

non risultano rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e pertanto non sono attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013, del Regolamento (CE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Ritenuto altresì:

- di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 702/2014 le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II degli stessi regolamenti, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Acquisito in data 5 aprile 2022 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 - all. C e d.g.r. n. 5371/2021 e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 15026 dell'8 novembre 2021;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice della privacy);

Vista la l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Serie Ordinaria n. 15 - Mercoledì 13 aprile 2022

1. di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di definire che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno di interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ammontano complessivamente a € 49.253.212,76, appostate sui seguenti capitoli di spesa:

- 5.02.203.15310 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - FAMIGLIE:

Bilancio 2022: € 5.000.000,00
Bilancio 2023: € 5.000.000,00
Bilancio 2024: € 8.000.000,00
Bilancio 2025: € 8.000.000,00

- 5.02.203.15311 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Bilancio 2022: € 2.500.000,00
Bilancio 2023: € 2.500.000,00
Bilancio 2024: € 3.500.000,00
Bilancio 2025: € 3.500.000,00

- 5.02.203.15312 PNRR- CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE - IMPRESE

Bilancio 2022: € 2.500.000,00
Bilancio 2023: € 2.500.000,00
Bilancio 2024: € 3.500.000,00
Bilancio 2025: € 2.753.212,00

3. di stabilire che, fatti salvi i casi non rilevanti ai sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato caso per caso, sulla base dell'inquadramento proposto dall'istante, il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti a sostegno degli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale con differenti destinazioni d'uso, dimensione, localizzazione e bacino di utenza da parte di persone fisiche e soggetti privati profit e non profit e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;

4. di stabilire che i finanziamenti a favore di soggetti che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività previste, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 artt. 1 - 12 e art. 53 per le attività previste dal par. 2 lett. a), nella forma di aiuti all'investimento di cui al par. 3 lett. a) e per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53; ;
- del Regolamento (UE) n. n. 702/2014 art. 1-13 e art. 29;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis* agricolo» nel caso di finanziamenti di imprese agricole, per gli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all'attività di impresa, e in particolare agli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;

5. di demandare ad uno specifico provvedimento del Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura l'emanazione del bando pubblico per la presentazione di interventi per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale, che stabilirà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, nonché modalità di erogazione dei contributi, rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

6. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 9 «Pubblicazione e Informazione» e 11 «Relazioni» del regolamento (UE) n. 651/2014 e ai sensi degli articoli 9 «Pubblicazione e Informazione» e 12 «Relazioni» del regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alle misure descritte e il link che dia accesso alla documentazione integrale

della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e la sua conseguente pubblicazione sul sito web della Commissione, condizionando l'attuazione degli aiuti di cui al presente atto alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;

7. di prevedere che, fatta salva la possibilità per tali interventi di applicare, ove necessario, tenuto conto dell'importo dell'aiuto concesso, i Regolamenti n. 1407/2013 (cd Reg. De Minimis) e n. 1408/2013 (cd Reg. De Minimis Agricolo), i finanziamenti regionali di cui al punto 2) saranno adottati ed attuati nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, secondo le modalità sopra esposte e richiamate in premessa e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014;

8. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

9. di dare mandato alla Direzione Generale Autonomia e Cultura di provvedere ad ogni adempimento attuativo del presente atto nell'impostazione dei regimi e delle singole misure di finanziamento e comunque entro i limiti della comunicazione alla Commissione Europea di cui all'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'art. 12 del regolamento (UE) n. 702/2014, sia per dotazione massima che per durata;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

TITOLO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C3 INVESTIMENTO 2.2 - Approvazione dei Requisiti e criteri per la predisposizione del Bando Architettura Rurale 2022 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR M1C3 Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU
--------	--

FINALITA'	<p>Regione Lombardia, individuata dal Ministero della Cultura, come soggetto attuatore di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 1 Componente 3 (M1C3) e in particolare per l'attuazione dell'Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preservare i valori dei paesaggi rurali storici attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni della cultura materiale e immateriale e al mantenimento e ripristino della qualità paesaggistica dei luoghi; • Promuovere la creazione di iniziative e attività legate ad una fruizione turistico-culturale sostenibile, alle tradizioni e alla cultura locale. <p>Gli interventi oggetto della misura hanno come finalità la conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale.</p>
R.A. DEL PRS XI LGS.	ECON.0501.100.8 Attuazione delle misure relative al PNRR Componente M1C3 turismo e cultura 4.0: misura 2. rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale: Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale così come definito dal Decreto del MiBAC 6 ottobre 2005.</p> <p>Sono ammissibili anche progetti che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni abbiano piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata.</p>
SOGGETTO GESTORE	<p>Regione Lombardia è soggetto attuatore della Misura, come previsto dal Decreto MIC 18 Marzo 2022.</p> <p>L'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento sarà determinato da Regione Lombardia che lo renderà noto tramite pubblicazione sul BURL e lo trasmetterà al Ministero della Cultura entro il termine del 31 maggio 2022.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a € 49.253.212,76
FONTE DI FINANZIAMENTO	Decreto Ministero della Cultura n. 107 del 18/03/2022 di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,

	religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota massima del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro. In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto dei massimali stabiliti dai regimi sugli Aiuti di Stato di seguito esplicitati.</p> <p>Non c’è una soglia massima: qualora l’investimento materiale complessivo del progetto superi il valore di € 200.000,00 euro, l’operazione è ammissibile solo qualora il contributo a valere sui fondi PNRR riguardi un intervento funzionalmente indipendente, ovvero una parte del progetto, chiaramente illustrato, la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti, e purché sia garantito il raggiungimento delle finalità della misura.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Considerato che potranno essere presentati progetti per beni con differenti destinazione d’uso, dimensione, localizzazione e bacino di utenza da parte di persone fisiche e soggetti privati profit e non profit e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile.</p> <p>Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 702/2014 nel caso di finanziamenti a favore di investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole.</p> <p>In particolare, i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione, nel limite massimo consentito di € 10.000,00, nel rispetto del rispetto degli articoli dall’1 al 13, per le parti generali, e in particolare dell’articolo 29 (aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole).</p> <p>Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.</p> <p>I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, ove applicabile.</p> <p>Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di interventi finalizzati a realizzare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività didattiche/culturali/museali che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività previste, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un’utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall’art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all’investimento (par. 3 lett. a) dell’art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53; • come previsto dal par. 8 dell’art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l’importo massimo dell’aiuto può essere fissato all’80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento privato; • non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 in quanto applicabili, né erogati alle imprese su cui pende un ordine di recupero di aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

	<p>I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile.</p> <p>Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di imprese per progetti di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri.</p> <p>I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).</p> <p>Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.</p> <p>Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 1408/2013 nel caso di finanziamenti di imprese agricole, per gli interventi di protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, in quanto collegabili all'attività di impresa.</p> <p>I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime de minimis agricolo, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).</p> <p>Il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1408/2013.</p> <p>I finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non saranno erogati a imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.</p> <p>I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei suddetti Regolamenti (UE);</p> <ul style="list-style-type: none"> • attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ove applicabile. <p>Il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.</p> <p><u>I restanti casi</u>, ovvero gli interventi finalizzati al restauro conservativo o al recupero e alla valorizzazione del patrimonio rurale da destinare ad attività culturali che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, <u>non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato</u> e pertanto non sono attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013, del Regolamento (CE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
--	---

<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici dovranno interessare immobili, appartenenti alle tipologie di architettura rurale sotto specificate per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con corrispondente decreto ministeriale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti dagli strumenti regionale e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.</p> <p>I finanziamenti dovranno essere finalizzati alla realizzazione di interventi che abbiano come oggetto opere materiali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risanamento conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, manufatti e fabbricati rurali storici ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, coniugati, ove opportuno, ad interventi per il miglioramento sismico e dell'efficienza energetica, nonché volti all'abbattimento delle barriere architettoniche. - Interventi di manutenzione del paesaggio rurale. - Allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi sociali, ambientali turistici (escluso ricettività), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, anche connessi al profilo multifunzionale delle aziende agricole. <p>Le tipologie di architettura rurale oggetto dell'intervento, sono definite dal Decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378):</p> <p>a) edifici rurali: manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all'agricoltura (mulini ad acqua o a vento, frantoi, ecc.)</p> <p>b) strutture e/o opere rurali: i manufatti che connotano il legame organico con l'attività agricola di pertinenza (fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, recinzioni e sistemi di contenimento dei terrazzamenti, sistemi idraulici, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);</p> <p>c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale: manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali (cappelle, edicole votive, ecc.), dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali, ecc.</p> <p>Gli interventi, oltre che al bene rurale di cui sopra, possono riguardare d) spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei paesaggi rurali tradizionali.</p> <p>Non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.</p> <p>Gli interventi ammissibili dovranno avere una "data di avvio lavori" (comprovata mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori) compresa nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2023 e concludersi entro il 31 dicembre 2025.</p> <p>La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, deve essere mantenuta per almeno 5 anni, a decorrere dalla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.</p>
<p>SPESE AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili le spese sostenute per interventi avviati dal 1° febbraio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi, compreso l'acquisto e installazione di impianti tecnici; b. spese per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;

	<p>c. spese tecniche di progettazione (ivi comprese quelle per la stesura di un piano di gestione ove previsto), direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, nel limite massimo del 10%;</p> <p>d. imprevisti (se inclusi nel quadro economico);</p> <p>e. allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici;</p> <p>f. spese per attrezzature, impianti e beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, piattaforme e ausili digitali alla visita;</p> <p>g. spese per l'allestimento degli spazi in cui si svolgono le iniziative, per materiali e forniture, spese di promozione e informazione;</p> <p>Non sono ammissibili le spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore, le spese relative a lavori in economia, le spese per il personale dipendente fatti salvo gli incentivi ex art. 113 del Codice Appalti e quelli pertinenti alle disposizioni in materia di attuazione del PNRR, le spese conseguenti ad auto-fatturazione, le spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.</p> <p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Procedura valutativa a sportello, le domande verranno analizzate cronologicamente, dunque l'ordine temporale di arrivo determinerà l'ordine di esame e di valutazione delle domande. A ogni progetto verrà assegnato un punteggio, in base al quale sarà redatto un elenco di progetti ammissibili e finanziabili.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, obbligatoriamente in forma telematica sulla piattaforma informatica Bandi Online.</p> <p>La valutazione delle proposte progettuali sarà condotta da apposito Nucleo di Valutazione, a cui parteciperà un rappresentante designato dal Ministero. A ciascuna domanda sarà attribuito un punteggio da 0 a 100. Solo le domande con un minimo di 60 punti potranno essere ammesse al contributo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.</p> <p>La selezione e la valutazione dei progetti saranno svolte sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>A. QUALITÀ DEL BENE (10 punti) Interesse e rilevanza dell'immobile sotto il profilo storico, architettonico, paesaggistico, sociale: -riconoscimento dell'interesse storico culturale ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;</p> <p>B. URGENZA DELL'INTERVENTO (10 punti) -Urgenza dell'intervento in relazione allo stato di conservazione, alle condizioni di sicurezza e all'importanza dell'immobile</p> <p>C. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA IN AREE DI PREGIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO (25 punti) -aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 o di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo D.lgs.); -Localizzazione in aree lombarde interessate dalle Olimpiadi 2026 così come presentate nel Dossier di Candidatura</p>

	<p>-paesaggi soggetti a riconoscimento UNESCO, -aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette -progetti che ricadono in aree ove è possibile valorizzare le integrazioni e sinergie con altre proposte candidate al PNRR quali il Piano nazionale borghi, l'intervento "Percorsi nella Storia" inserito nel Piano complementare al PNRR e altri piani/progetti a carattere territoriale sostenuti dalla programmazione nazionale (MiC), in particolare quelli che riguardano gli itinerari turistico culturali e i cammini religiosi</p> <p>D. QUALITÀ DEL PROGETTO (45 punti) -qualità e innovatività del progetto di restauro/ conservazione intesa come capacità del progetto di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici -sostenibilità ambientale dell'intervento in termini realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del consumo idrico ed energetico; utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili, riduzione della produzione di rifiuti, ecc.;</p> <p>-capacità del progetto di attivare processi di miglioramento dell'accessibilità e della fruizione culturale-turistica anche attraverso l'integrazione con reti, itinerari, sistemi culturali e altre iniziative di valorizzazione territoriale; di incrementare la dotazione di servizi culturali, sociali, ricreativi, ecc. al territorio; progetti volti alla promozione ed alla sensibilizzazione culturale e ambientale, progetti che promuovono la riqualificazione del paesaggio come strumento per il contrasto al degrado sociale e all'illegalità;</p> <p>-Proposta facente parte di un "progetto d'ambito"</p> <p>E. CRONOPROGRAMMA E LIVELLO DI PROGETTUALE (10 punti) - Livello di progettazione e stato delle autorizzazioni (punteggio in funzione del livello di progettazione (definitivo o esecutivo) e delle autorizzazioni/pareri già acquisiti);</p> <p>L'elenco delle domande ammissibili a finanziamento, con i punteggi di merito e gli importi dei contributi finanziari concessi, sarà approvato con apposito atto del RUP entro il termine del 31 maggio 2022.</p> <p>—</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	L'erogazione del contributo avverrà in un'unica tranches pari al 100% dell'intero contributo concesso a seguito della totale rendicontazione dei Titoli di spesa del Progetto ammesso debitamente quietanzati. La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione del progetto e comunque entro e non oltre il 31/12/2025.
TERMINE REALIZZAZIONE OPERAZIONI	L'intervento dovrà essere avviato, mediante le necessarie comunicazioni relative all'inizio dei lavori – pena revoca del finanziamento – entro il 30 giugno 2023 e rendicontato entro il 31 dicembre 2025 con attestato da certificato di regolare esecuzione, ovvero collaudo.
POSSIBILI IMPATTI	Il presente avviso mira a dare impulso ad un vasto e sistematico processo di conservazione e valorizzazione di una articolata gamma di edifici storici rurali e di tutela del paesaggio rurale, in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali storici e di sostegno ai processi di sviluppo locale.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Si prevede di finanziare n. 328 interventi sul territorio regionale.
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	-